COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Congedi e sostituzioni:

PRESIDENTE 239

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'appello (*Approvato dal Senato*) (1622) 240

PRESIDENTE 240, 242

CACCIATORE 242

CASTELLI, *Relatore* 240, 241

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 241, 242

PELLEGRINO 242

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI: Integrazione dell'articolo 344 del codice civile concernente il giudice tutelare (211) 242

PRESIDENTE 242, 243, 244

CACCIATORE 243

CASTELLI 243

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 243

PELLEGRINO 343

ZAPPA, *Relatore* 242

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

CACCIATORE e GRANZOTTO: Conferimento di posti di uditori giudiziari (1441);

RICCIO ed altri: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1968, n. 916 (1451) 244

PRESIDENTE 244, 245, 246

CACCIATORE, *Relatore* 244, 245, 246

CASTELLI 245

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 246

PADULA 246

Votazione segreta:

PRESIDENTE 246

La seduta comincia alle 9,50.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Micheli Pietro, Spadola e Vassalli sono in congedo.

Informo che i deputati Alessi, Coccia, di Nardo Ferdinando, La Loggia, Lospinoso Se-

verini, Marchetti, Morvidi, Pintor, Sangalli e Traina, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Mattarelli, Bardelli, Guarra, Pavone, Squicciarini, Perdonà, Bo Oddino, Tedeschi, La Forgia e Bini per la discussione dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'appello *(Approvato dal Senato)* (1622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'appello », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 giugno 1969.

Il deputato Castelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Per afferrare la *ratio* di questo provvedimento è indispensabile esaminare i precedenti, sostanzialmente rappresentati dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, che all'articolo 33 stabilì, per la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione, che i magistrati addetti ad uffici non giudiziari potessero presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari, in deroga a quanto stabilito dal primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15. Una disposizione perfettamente analoga si applicava ai magistrati addetti ad uffici non giudiziari, prima dell'entrata in vigore della legge, nel caso in cui venissero restituiti alle funzioni giudiziarie entro due anni.

La ragione di questa normativa è evidente: si volevano soddisfare le esigenze dei magistrati che non avevano potuto redigere sentenze in quanto non facevano parte di uffici giudiziari, consentendo loro, ai fini dello scrutinio per la nomina a magistrati di Cassazione, di presentare lavori di natura amministrativa.

La suddetta facilitazione doveva valere per un periodo di cinque anni, decorsi i quali si sarebbe applicata la norma generale comune.

Analogamente, per la nomina a consigliere di corte d'appello, la legge 25 luglio 1966, n. 570, al penultimo comma dell'articolo 1, stabilisce che il magistrato debba svolgere la propria attività, per un periodo di almeno cinque anni, anche se non continuativi, presso gli uffici giudiziari: ma al comma successivo si specifica che detto requisito non è richiesto per i primi cinque anni di applicazione della legge.

Valutata la situazione, il ministro di grazia e giustizia ha ritenuto opportuno presentare il disegno di legge che è attualmente sottoposto al nostro esame. Sullo schema di disegno di legge venne richiesto dal Ministero, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il parere del Consiglio superiore della magistratura. In questa sede affiorarono alcune perplessità. Il Consiglio superiore della magistratura convenne sul principio ispiratore del provvedimento, ma ritenne che non fosse legittimo fissare un termine demandato praticamente alla diligenza del futuro legislatore che avrebbe dovuto predisporre la nuova legge sull'ordinamento giudiziario. Il Consiglio superiore della magistratura propose pertanto che fosse stabilita una durata di quattro anni per l'applicazione di questa normativa di carattere speciale, mentre lo schema del disegno di legge prevedeva che queste disposizioni restassero in vigore sino all'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Malgrado le perplessità espresse dal Consiglio superiore della magistratura, il ministro di grazia e giustizia ritenne di mantenere ferma la propria formulazione e presentò al Senato il provvedimento nel testo che è ora al nostro esame.

Durante la discussione del provvedimento dinanzi all'altro ramo del Parlamento vennero manifestate perplessità, ritenendosi che una normativa di questo genere potesse indurre alcuni magistrati ad evadere l'obbligo dell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, trovando collocamento presso il Ministero o altri uffici. Il ministro fugò queste perplessità, precisando che, complessivamente, i magistrati che hanno incarichi al di fuori delle proprie funzioni istituzionali ammontano soltanto a 195, dei quali 115 addetti al Ministero e 80 ad altri uffici.

Il Senato non trovò però l'unanimità nella valutazione del problema; la proposta di introdurre un termine di quattro anni non fu

accolta e venne pertanto approvato integralmente il testo governativo.

Attualmente, con il provvedimento in discussione, si vuol stabilire che la possibilità data ai magistrati di partecipare agli scrutini, presentando lavori di natura amministrativa, o di conseguire la nomina a magistrato d'appello cumulando anche i periodi trascorsi in uffici non giudiziari valga non più per un periodo di tempo indeterminato ma, soltanto, fino a quando entrerà in vigore il nuovo ordinamento giudiziario.

Il disegno di legge in discussione, che consta di un articolo unico, è di una semplicità assoluta.

Poiché esso è stato già approvato dal Senato della Repubblica, prego gli onorevoli colleghi di volerlo approvare nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il mio parere è sostanzialmente favorevole. Tuttavia, ho talune perplessità, che corrispondono esattamente a quelle formulate dal Consiglio superiore della magistratura e da alcuni senatori, i quali hanno prospettato, come ho detto, l'opportunità di fissare un termine quadriennale.

Le obiezioni sollevate contro questo termine quadriennale, a mio avviso, non presentano una eccessiva consistenza. È stato affermato, infatti, che tale termine sarebbe inutile in quanto bisognerebbe supporre che l'ordinamento giudiziario possa entrare in vigore prima dei prossimi quattro anni. Anzi, si è detto che sarebbe auspicabile che le due Camere approvassero rapidamente un provvedimento organico sulla materia.

Mi permetto di osservare che, personalmente, non sono sicuro che entro quattro anni venga varato il provvedimento organico sul riordinamento giudiziario. Pertanto, non ritengo superfluo inserire il termine di quattro anni nel disegno di legge in esame.

Tuttavia devo anche osservare che, se modificassimo nel senso suddetto il provvedimento in discussione, che ha indubbiamente carattere di urgenza, esso dovrebbe essere rinviato al Senato.

Per tali motivi, mi rimetto alla valutazione della Commissione, che deve decidere se debbano prevalere le considerazioni in ordine all'urgenza del provvedimento ovvero l'esigenza di predisporre una normativa che fissi un termine preciso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il rappresentante del Governo ha chiesto la parola per una precisazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono un po' meravigliato per il fatto che il relatore abbia espresso dei dubbi sul provvedimento in esame.

Anch'io ho partecipato, al Senato, alla discussione di questo disegno di legge e ricordo che solo pochi senatori ebbero ad eccepire la opportunità di fissare un termine di quattro anni. Ma tale obiezione era connessa alla considerazione dell'opportunità di rinviare, o meno, l'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario. Infatti, in quella sede fu chiarito che, fissato un termine di quattro anni, se entro tale termine non fosse stata emanata la legge organica sull'ordinamento giudiziario, sarebbe stato necessario approvare un nuovo provvedimento, al fine di prorogare ulteriormente il suddetto termine.

Per tali motivi, l'obiezione sollevata dal Consiglio superiore della magistratura e da taluni onorevoli senatori non ha senso logico, perché se si accoglie il principio ispiratore del provvedimento in esame, come illustrato dal relatore, ogni punto di vista in contrasto non ha alcun valore.

CASTELLI, *Relatore.* Evidentemente, non ho espresso con chiarezza le mie perplessità.

È logico e naturale che, ove decorrano i quattro anni senza che entri in vigore la legge sul nuovo ordinamento giudiziario, sarà indispensabile provvedere ad una normativa, per prorogare ulteriormente tale termine.

La mia perplessità è di diversa natura.

Il richiamo esplicito alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario ha rilevanza, oltre che sul piano giuridico, anche su quello psicologico, poiché tende a consolidare una situazione che è di natura transitoria.

Invece, una normativa che non facesse riferimento ad una futura legge sull'ordinamento giudiziario, ma stabilisse semplicemente uno spazio di tempo ben preciso, eventualmente prorogabile, non creerebbe un precedente e fugherebbe ogni perplessità.

Non si tratta di una questione fondamentale e, ripeto, mi rimetto al giudizio della Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Osservo ancora una volta che le perplessità manifestate non hanno, a mio avviso, ragioni di sussistere. Né mi pare consistente la preoccupazione di carattere psicologico accennata dall'onorevole relatore.

PELLEGRINO. La nostra parte politica è favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. Circa le osservazioni prospettate dal relatore, è chiaro che si ripropone in questa occasione la urgente necessità della riforma dell'ordinamento giudiziario.

CACCIATORE. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge nel testo in esame.

In questa sede si è ancora riproposto il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario e si è detto che, purtroppo, occorrerà, a questo riguardo, attendere un tempo assai lungo. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo ed a tutta la Commissione che la disposizione VII transitoria della Costituzione prevede espressamente la emanazione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario. Poiché una iniziativa del Governo in tal senso sta tardando troppo, dato che sono state presentate numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare in proposito, vorrei pregare l'onorevole Presidente di iscriverle all'ordine del giorno di una prossima seduta della nostra Commissione. Ciò servirà anche a sollecitare il Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se ho bene inteso il pensiero del relatore, egli teme che questa norma transitoria, senza un termine preciso di scadenza, possa rappresentare un invito a procrastinare la presentazione e la discussione di provvedimenti per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Preciso, in merito a quanto detto ora dal nostro Presidente che, evidentemente, il disegno di legge in discussione ha valore soltanto in relazione all'attuale ordinamento giudiziario.

Quanto alle perplessità manifestate, non posso che ribadire quanto ho già detto. Se si ritiene valido il principio – che è stato condiviso in questa sede ed al Consiglio superiore della magistratura – non si vede la ragione di fissare un termine preciso di scadenza, perché è chiaro che, qualora tra quattro anni la nuova legge sull'ordinamento giudiziario non fosse ancora promulgata, dovremmo, per ragioni di necessità e di equità, provvedere ad un'ulteriore proroga del termine con un altro disegno di legge: e allora perché non stabilire sin d'ora che questa norma ha valore sino alla promulgazione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario? A nome del Governo confermo di essere favorevole alla approvazione dell'articolo unico, nel testo in esame.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Mussa Ivaldi Vercelli e Macchiavelli: Integrazione dell'articolo 344 del codice civile concernente il giudice tutelare (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli e Macchiavelli: « Integrazione dell'articolo 344 del codice civile concernente il giudice tutelare ».

Il deputato Zappa ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAPPA, *Relatore*. La proposta di legge n. 211, oggi in discussione, è strettamente connessa, per la materia che tratta, alle proposte di legge n. 210 e n. 1409, relative al tribunale per i minorenni, già esaminate nella seduta di ieri, in sede referente.

In quella seduta, ho riferito sulla necessità ed urgenza di una ristrutturazione del tribunale per i minorenni e del potenziamento degli uffici del giudice tutelare. La proposta di legge n. 1409, dei deputati Foschi ed altri, propone la soppressione degli uffici del giudice tutelare, trasferendone le attribuzioni ai nuovi tribunali provinciali per i minorenni.

Ieri conclusi la relazione proponendo un accantonamento temporanea dell'esame delle due proposte di legge con l'intesa di riprenderlo in occasione della prossima presentazione di un disegno di legge organico sulla materia.

La proposta di legge n. 211 oggi al nostro esame intende disciplinare le competenze e la attività dei giudici tutelari, destinandoli in via esclusiva all'esercizio della loro funzione specifica, a favore dei minori.

In Italia esistono 899 preture, ed in esse soltanto una dozzina di giudici tutelari esercitano esclusivamente la funzione della tutela.

In tutti gli altri casi, invece, questa funzione si cumula con le altre attribuzioni del pretore, cioè con l'esercizio della normale attività giudiziaria.

Il provvedimento in esame stabilisce che in tutte le preture vi sia almeno un magistrato che eserciti in modo esclusivo le funzioni di giudice tutelare.

Sentimentalmente sono favorevole a questa soluzione. Sono un po' perplesso, invece, nei confronti della immediata ristrutturazione degli uffici del giudice tutelare, in quanto ritengo più opportuno che una riforma del genere avvenga nel quadro del riordinamento giudiziario generale.

Per tali motivi, chiedo un rinvio della discussione della proposta di legge in esame, che è collegata, ripeto, alla materia già discussa nella precedente seduta, in sede referente. Tra l'altro, si è anche prospettato, in quella seduta, di chiedere il passaggio in sede legislativa delle due proposte di legge citate, rinviando una definitiva decisione al riguardo allo scopo di consentire al Governo la presentazione di un organico provvedimento di ristrutturazione di carattere generale, o, comunque, in attesa della conclusione del dibattito iniziatiso ieri sulle due proposte di legge nn. 210 e 1409.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Sono favorevole al rinvio della discussione della proposta di legge, in quanto ritengo giusto quanto prospettato dal relatore. Vorrei aggiungere un'osservazione nel merito: la proposta di legge andrebbe modificata nel senso di fare riferimento non alle sole preture che hanno sede nei capoluoghi di provincia, ma anche alle preture dei centri che abbiano un certo numero di abitanti, dato che nel nostro paese vi sono numerose cittadine demograficamente molto importanti pur non essendo capoluoghi di provincia.

PELLEGRINO. Il gruppo comunista concorda con il relatore circa l'opportunità di un breve rinvio del seguito della discussione in attesa della definizione dell'esame delle altre due proposte di legge n. 210 e 1409.

CASTELLI. L'osservazione del deputato Cacciatore mi pare fondata. Aderisco alla proposta di rinvio perché, se decidessimo di affrontare incisivamente il problema che ieri è stato posto, i motivi che hanno spinto i proponenti a presentare la proposta di legge decadrebbero. E, d'altra parte, nello stesso spazio di tempo potremmo congruamente risolvere tutto il problema in generale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono pienamente d'accordo sulla proposta di rinvio, determinata dall'opportunità di attendere le conclusioni dell'esame iniziatosi ieri, nel corso del quale abbiamo discusso a lungo sulla esigenza di rivedere l'intera normativa concernente il tribunale per i minori.

Concordo anche con l'osservazione avanzata dal deputato Cacciatore, e ribadita dal deputato Castelli, circa l'opportunità di una modifica relativa alle preture con sede in centri non capoluoghi di provincia ove il giudice tutelare dovrebbe essere impegnato unicamente in questa specifica funzione. Del resto il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora espresso il proprio parere su questa proposta di legge e, pertanto, il rinvio sarà utile anche a tale fine.

PRESIDENTE. Il parere del Consiglio superiore della magistratura riguarda esclusivamente il Governo. Il Parlamento non è tenuto a richiedere alcun parere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Certamente. Si dovrà poi stabilire se esaminare la proposta di legge nel quadro della ristrutturazione del tribunale per i minori o in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario – che è in avanzata fase di studio da parte del Ministero – oppure nell'ambito della riforma della giustizia minorile, anche essa in fase avanzata di preparazione, come è attestato dal fatto che è già iscritto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri uno schema disegno di legge che prevede la istituzione di un'autonoma direzione generale per i minorenni presso il Ministero di grazia e giustizia.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni, mi pare che una pausa di riflessione possa essere quanto mai utile.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione si sia espressa unanimamente a favore della proposta di rinvio, avanzata dal relatore. Non si tratta ovviamente di una sospensione a tempo indeterminato, ma solo di un breve rinvio in attesa della prosecuzione dell'esame delle proposte di legge esaminate ieri in sede referente, concernenti il tribunale dei minorenni.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Cacciatore e Granzotto: Conferimento di posti di uditori giudiziari (1441); Riccio ed altri: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore e Granzotto: « Conferimento di posti di uditori giudiziari » e dei deputati Riccio, Simonacci, Ianniello, Napolitano Francesco, Scotti, Lobianco, Bosco, Mancini Vincenzo, Castellucci, Alessi: « Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 », iscritte per la prima volta in sede legislativa a seguito del trasferimento dalla sede referente concesso dal Presidente della Camera su richiesta unanime della nostra Commissione.

Prego il deputato Cacciatore di sostituire il relatore Valiante, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

CACCIATORE, *Relatore*. Ricordo di avere già svolto la relazione su queste due proposte di legge in sede referente, per cui ritengo di non dovere aggiungere molto a quanto già dichiarato. Come si ricorderà, le proposte prendono lo spunto dai risultati del concorso a 200 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966. Furono dichiarati idonei 260 concorrenti e il ministro di grazia e giustizia si avvalse della sua facoltà di aumentare di un decimo i posti da assegnare e, pertanto, i vincitori risultarono così 220 e gli esclusi idonei furono 40.

Sulle proposte di legge si sono espresse favorevolmente sia la Direzione generale dell'organizzazione generale e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia, sia la commissione di studio per la riforma delle strutture di base degli uffici giudiziari. Ritengo che le proposte di legge – che proporrò di unificare in un testo che tenga conto anche dei suggerimenti della Commissione bilancio in merito alla copertura – possano portare un certo contributo per il superamento della crisi della giustizia. Sappiamo, infatti, che ci sono attualmente ben 699 vacanze nell'organico della magistratura e, quindi, l'inclusione nei ruoli di questi 40 idonei sarebbe di giovamento per l'amministrazione della giustizia, oltre che rappresentare anche un atto di equità nei confronti di coloro che hanno sostenuto il concorso dando prova di essere preparatissimi e che, altrimenti, dovrebbero attendere almeno tre anni per vedere coronati i loro sforzi dopo aver preso parte ad un successivo concorso.

Va tenuto inoltre presente che molti degli idonei non vincitori hanno riportato lo stesso voto finale di alcuni dei vincitori. Infatti il candidato risultato 220° ha riportato una votazione finale pari a punti 92, così come il 221°, il 222° e così via sino al 227°. Si è verificato pertanto che, a parità di voti, alcuni sono stati dichiarati vincitori e altri no e ciò unicamente per il fatto di non avere potuto fruire del trattamento di favore previsto dalle norme vigenti per i figli degli invalidi sul lavoro, per i coniugati, e così via.

Propongo che come testo base per la discussione venga adottato il seguente, con il nuovo titolo:

« Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario ».

ARTICOLO UNICO.

La facoltà, concessa al Ministro di grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina degli idonei, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, ritengo possa restare stabilito che il testo unificato ora proposto dal deputato Cacciatore sia adottato come testo base per la discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI. Ho già espresso le mie esitazioni personali in occasione della richiesta del passaggio in sede legislativa delle proposte di legge in esame. Tali mie esitazioni rimangono tuttora valide.

Le giustificazioni addotte per l'assunzione di candidati dichiarati idonei, ma non vincitori, nel concorso del 1966, sono varie. Tra l'altro, il relatore ha affermato che hanno partecipato a tale concorso elementi particolarmente preparati, tanto che molti candidati esclusi hanno riportato lo stesso punteggio ottenuto dai candidati promossi.

A me pare che una valutazione basata sulle risultanze dell'esame non possa dare luogo ad una interpretazione univoca. Infatti, il conseguimento di un alto punteggio può derivare sia dal fatto che i partecipanti al concorso erano persone munite di notevole preparazione, sia dal fatto che la commissione esaminatrice è stata molto larga ed indulgente nei suoi giudizi.

Il dubbio sorge proprio perché, essendo stato messo a concorso un determinato numero di posti, successivamente, viste le risultanze dell'esame, si cerca di modificare le condizioni previste nel bando.

Nel caso specifico si vuole che il legislatore si surroghi alla commissione esaminatrice che ha compilato la graduatoria di merito, per cui otterrebbero il posto anche coloro che sono stati dichiarati semplicemente idonei.

Se il provvedimento in discussione si presentasse con un carattere di generalità, il mio parere sarebbe recisamente contrario. Nel caso specifico si impone invece una diversa valutazione.

È indubbio che, oggi, nell'ambito della magistratura non tutti i posti di ruolo sono coperti. È indubbio, altresì, che l'attuale stato di crisi in cui versa la attività giudiziaria vada affrontato, eventualmente anche con il ricorso a soluzioni particolari.

Il provvedimento in esame, infatti, a mio avviso, è da considerare come un « espediente », – chiedo venia ai deputati presentatori, le cui buone intenzioni sono fuori discussione, – anche se trova giustificazione nelle esigenze di ordine pubblico, alle quali si intende sopperire.

Pertanto, esprimerò parere favorevole, sia pure con molte riserve, qualora sia chiaramente affermato che il suddetto provvedimento ha carattere di eccezionalità e non costituisce un precedente per la futura legislazione.

CACCIATORE, *Relatore*. Vorrei fugare ogni dubbio che potesse sorgere sul provvedimento in discussione.

Il deputato Castelli ha affermato che uno dei motivi da me addotti a favore del suddetto provvedimento poteva cadere di fronte ad una ipotetica eccessiva benevolenza di giudizio da parte della commissione esaminatrice del concorso.

Se il Presidente me lo consente, vorrei leggere una lettera della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari giudiziari del Ministero di grazia e giustizia, recante la data dell'8 luglio 1969. La lettera è la seguente.

« (*Omissis*) questa Direzione generale osserva che, pur non trovandosi alcun precedente analogo (quanto meno nell'ambito dell'ordinamento giudiziario), merita di essere favorevolmente considerata, per una serie di ragioni, che attengono a criteri di equità e ad esigenze funzionali dell'amministrazione della giustizia.

« Sotto il profilo dell'equità occorre rilevare che i candidati idonei, al pari di quelli vincitori, hanno fornito buona prova di capacità e di preparazione professionale, attraverso la rigida prova selettiva del concorso, così come ha dato atto lo stesso presidente della commissione.

« Sotto il profilo dell'interesse dell'Amministrazione va osservato che la proposta corrisponde alla esigenza di coprire più rapidamente possibile le vacanze che tuttora si rilevano, ed in notevole numero, nel ruolo organico della magistratura, consentendo di utilizzare immediatamente l'opera di un gruppo di giovani che, in definitiva, ha dimostrato, a seguito degli esami sostenuti, di possedere quelle qualità che si richiedono per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

« In proposito appare opportuno segnalare che anche la commissione ministeriale di studio per l'adeguamento delle strutture di base dell'amministrazione giudiziaria, sensi-

bile alle esigenze sopra accennate, non ha mancato di occuparsi della questione, e nella seduta plenaria del 21 giugno 1969 ha deliberato di raccomandare al ministro di adottare le opportune iniziative dirette all'assunzione dei candidati risultati idonei e non vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966.

« Per le considerazioni sopra esposte, questa direzione generale ritiene di formulare parere favorevole all'ulteriore corso della proposta di legge indicata in oggetto, suggerendo, per altro, in luogo di quella proposta, una formulazione diversa, la quale meglio si integra nel contesto normativo del vigente ordinamento (*omissis*).

PADULA. Questo concorso per uditori giudiziari fu espletato nel 1966; successivamente ne sono stati espletati altri e uno è stato bandito in questi giorni. Avrei compreso la necessità - anche se eccezionale - di un provvedimento del genere se fosse stato proposto già nel 1966, tenuto conto che si intendeva porre rimedio a esigenze non sufficientemente valutate; ma mi sembra che sia assolutamente anomalo un intervento legislativo ora che sono stati banditi altri concorsi, attraverso i quali si sarebbero potuti coprire i posti vacanti.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non tutti i posti messi a concorso sono stati coperti e, purtroppo, l'esigenza di coprire i posti vacanti permane tuttora.

CACCIATORE, *Relatore*. Allo stato attuale mancano ancora 699 magistrati. Va rilevato, inoltre, che per l'espletamento di un concorso per uditore giudiziario occorrono almeno tre anni. Quindi, se quei giovani parteciperassero ora ad un altro concorso, l'amministrazione della giustizia non potrebbe giovarsi della loro opera ancora per alcuni anni.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le osservazioni avanzate dal deputato Castelli meritano indubbiamente considerazione. È chiaro che questo provvedimento non può essere assunto se non con un carattere di eccezionalità, che occorre ben sottolineare affinché non costituisca un precedente per ulteriori analoghi provvedimenti.

D'altra parte, attualmente vi è una deficienza nell'organico dei magistrati e, quindi, si pone la necessità di coprire quanto più rapidamente possibile i posti disponibili. Il Governo, perciò, pur dichiarandosi fermamente contrario, in linea di principio, a provvedimenti del genere, nel caso specifico si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sento l'esigenza di rilevare come la Commissione si sia espressa in maniera estremamente decisa sulla assoluta eccezionalità di questo provvedimento, determinato dalla necessità di colmare le carenze esistenti nell'organico della magistratura.

Dò lettura del testo unificato proposto dal relatore, con il nuovo titolo:

« Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento ai posti di uditore giudiziario ».

ARTICOLO UNICO.

La facoltà, concessa al Ministro di grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina degli idonei, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Poiché il provvedimento consta di un articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'appello » (1622).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Proposte di legge:

CACCIATORE e GRANZOTTO: « Conferimento di posti di uditori giudiziari » (1441);

RICCIO ed altri: « Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1451), in un testo unificato, con il titolo: « Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario ».

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Mattarelli, Amadei Leonetto, Benedetti, Bernardi, Cacciatore, Castelli, Cataldo, Bardelli, Cocco Maria, De Poli, Di Benedetto, Guarra, Fanelli, Granzotto, Guidi, Pavone, Squicciarini, Perdonà, Milia, Bo Oddino, Musotto, Padula, Papa, Pellegrino, Tedeschi, Re Giuseppina, Sabadini, La Forgia, Bini, Zappa.

Sono in congedo: Micheli Pietro, Spadola e Vassalli.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO